

PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N12



Comune di Pozzuoli



Comune di Bacoli



Comune di Monte di Procida



AMBITO N12
COMUNE CAPOFILA POZZUOLI

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE AMBITO N12

Delibera n° 2.1 del 03.03.2025

Ordine del giorno:

1) FNA 2023 ASSEGNO DI CURA- PROPOSTA DI RIPARTO

L'anno duemilaventicinque il giorno 3 del mese di marzo alle ore 14:00, nella sede della Casa Comunale del Comune di Pozzuoli, sita in Via Tito Livio, 4, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito N12 nelle persone di:

Presente Assente

Sindaco Comune di Pozzuoli	Luigi Manzoni	X	
Sindaco Comune di Bacoli	Cinzia Massa (Delegata)	X	
Commissario Comune Monte di Procida	Daniela Scotto di Carlo (Delegata)	X	
Coord. UDP Dirigente Comune di Pozzuoli	Giuseppina Flagiello	X	
Componente Comune di Pozzuoli	Fabiana Riccobene		X
Referente Area Povertà	Nunzia Scotti	X	
Referente Area Fasce Deboli Pozzuoli	Miriam Tortorelli		X
Componente Comune di Bacoli	Cinzia Massa	X	
Dirigente Servizi Sociali Bacoli	Paola Scotto di Luzio	X	
Componente Comune Monte di Procida	Daniela Scotto di Carlo	X	
Dirigente Servizi Sociali Monte di Procida	Scotto Lavina Antimo	X	
Componente ASL NA2 Nord	Maria Femiano		X

IL PRESIDENTE

nella persona del Sindaco del Comune di Pozzuoli, constatata la legalità della riunione, alle ore 14.10, dichiara aperta la seduta ed invita la Dott.ssa Giuseppina Flagiello,

Dirigente della VI Direzione del Comune di Pozzuoli e Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito N12, ad introdurre gli argomenti all'Ordine del Giorno.

La dott.ssa Flagiello in relazione al primo punto all'OdG: "FNA 2023 ASSEGNO DI CURA- PROPOSTA DI RIPARTO comunica ai partecipanti che:

- La Regione promuove la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disabilità gravissima e grave. Per sostenere i loro familiari nel carico di cura viene attivato un programma di Assegni di Cura e di Voucher
- con Delibera n. 121 del 14/03/2023, la Giunta Regionale della Campania ha approvato, tra le altre, il Programma Regionale Di Assegni Di Cura E Voucher per disabili gravissimi e disabili gravi, quale strumento operativo per l'attuazione del Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022 – 2024 (All. B);
- con Delibera n. 70 del 22.02.2024, la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di dover modificare l'allegato B della DGR 121/2023.

Precisa che, come indicato nel ridetto Programma Regionale di Assegni di cura:

- 1) gli assegni di cura costituiscono una forma di assistenza sociale domiciliare indiretta, assicurata dagli Ambiti Territoriali attraverso erogazioni finanziarie in favore di persone non autosufficienti ovvero con disabilità assistite a domicilio, in sostituzione di prestazioni professionali di assistenza domiciliare per la parte e per le prestazioni di competenza del sistema di welfare sociale, prioritariamente in integrazione con prestazioni di natura sanitaria da erogarsi a cura del SSR, qualora necessarie. Detti Assegni di cura consentono alla persona non autosufficiente o disabile, ovvero ai suoi familiari, di contrattualizzare in autonomia uno o più assistenti familiari per l'assistenza al domicilio. Non sono riconosciuti quali forme di sostegno al reddito o di contributi economici.
- Il PAI o Progetto personalizzato deve prevedere le prestazioni di cui necessita la persona beneficiaria e che vengono sostituite con l'Assegno o con il voucher. L'intervento (Assegno ovvero Voucher) deve essere previsto nel PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) redatto in Unità di Valutazione Integrata con la presenza necessaria della componente dell'Ambito sociale territoriale, a seguito di valutazione multidimensionale. Presuppongono pertanto la presa in carico da parte del sistema dei servizi territoriali integrati. Qualora il beneficiario non abbia bisogno di prestazioni sanitarie, l'Ambito, previa valutazione multidimensionale, redige un progetto personalizzato completo delle prestazioni e servizi di cui necessita il beneficiario, di quelle di cui fruisce, dell'eventuale assegno di cura o voucher in sostituzione delle prestazioni indicate nel PAI.
 - Le prestazioni sostituibili o acquistabili con l'Assegno o con il Voucher sono quelle professionali previste per i servizi denominati di "Assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari" (con esclusione quindi di quelle di aiuto infermieristico) e

“Assistenza domiciliare socio-assistenziale” ai sensi della DGR n. 107 del 2014, della DGR n. 41/2011 e DCA (Decreto Commissario ad Acta) n. 1/2013.

Le misure di cui trattasi perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- ✓ favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità ricoverate presso strutture sociali o sociosanitarie.
- ✓ facilitare le famiglie nell’assunzione del carico di cura, anche quando siano in condizioni di difficoltà economica, sostenendole nell’acquisizione in autonomia delle prestazioni di assistenza domiciliari, anche temporanee contrastare le situazioni di indigenza economica potenzialmente derivante dagli oneri per la cura di una persona in condizioni di disabilità o non autosufficienza;
- ✓ favorire il rientro a domicilio, anche temporaneo, di persone in condizioni di non autosufficienza o disabilità ricoverate presso strutture sociali o sociosanitarie.

Gli assegni di cura o i voucher concorrono alla realizzazione dei P.A.I. di “Cure Domiciliari” ex D.G.R. n. 41/2011, che sono definiti dalle U.V.I. distrettuali sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. In tal caso sostituiscono le ore di prestazioni di “assistenza tutelare” garantite dall’oss, di competenza dell’Ambito Territoriale e costituiscono la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. delle Cure Domiciliari Integrate.

Possono essere **aggiuntivi e complementari** a ogni altra prestazione o intervento a carattere esclusivamente sociale erogata dai Comuni dell’Ambito per una presa in carico globale dell’assistito e della sua famiglia, come ad es.: il trasporto, il segretariato sociale ecc.

Sono cumulabili con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo. Non sono cumulabili con altre misure di sostegno al reddito erogate dagli Ambiti per i non autosufficienti né con altri programmi assistenziali che prevedono lo stesso tipo di prestazioni, e pertanto con i programmi per il Dopo di Noi e per Vita Indipendente, salvo che questi ultimi non finanzino esclusivamente prestazioni e servizi necessari per la persona da prevedersi nel progetto personalizzato e non ricompresi nell’Assegno o nel Voucher (es. adeguamenti dell’abitazione, domotica, collocamento temporaneo in struttura residenziale a scopo di sollievo ovvero brevi permanenze in soluzioni residenziali finalizzate alla progressiva emancipazione dalla famiglia d’origine).

Secondo gli indirizzi del Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 (D.P.C.M. del 03/10/2022), le forme di assistenza indiretta anche garantite attraverso trasferimenti monetari, devono essere finalizzati all’acquisto di prestazioni individuate come necessarie o utili alla assistenza domiciliare della persona non autosufficiente e/o con disabilità, devono essere commisurate quindi al bisogno e all’intensità assistenziale individuati attraverso valutazione multidimensionale. Livello di bisogno e tipologia delle prestazioni, la forma attraverso cui queste ultime sono garantite (diretta o indiretta, Servizi o

Assegni/Voucher), l'eventuale impegno nell'assistenza del care giver familiare con la sua individuazione, devono essere riportati nel PAI o progetto personalizzato. L'utilizzo degli Assegni o dei Voucher deve essere dimostrato dal beneficiario all'Ambito attraverso documentazione che ne attesti l'effettivo impiego, nelle forme consentite dalle vigenti norme anche in materia di lavoro e tenendo conto dei relativi CCNL, atteso che detti strumenti non costituiscono, di per sé, forme di sostegno al reddito. Pertanto, le risorse stanziare possono essere impiegate in favore delle funzioni di cura svolte dal Care giver familiare; in tal caso occorre che l'impegno del caregiver familiare nella cura del beneficiario sia opportunamente attestato e coerente con le vigenti norme. L'utente e la sua famiglia possono individuare direttamente l'assistente nel caso degli Assegni di Cura, ovvero acquistare, nel caso dei Voucher, il servizio di assistenza direttamente da un Ente (Terzo settore) accreditato attraverso l'iscrizione nell'apposito Registro distrettuale dei soggetti erogatori di prestazioni di assistenza alla persona.

- 2) L'importo dell'assegno di cura e del voucher sono fissati di norma, salvo le condizioni sottoindicate ai punti denominati "Riduzioni" e "Maggiorazioni", **in due importi mensili massimi:**

€ 1.200,00 mensili per tutte le persone **con disabilità gravissima** valutate dalle U.V.I. con gli strumenti consueti e con ogni eventuale altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle UVI;

€ 600,00 mensili per tutte le persone **con disabilità grave** valutate dalle UVI con gli strumenti consueti e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle UVI.

Riduzioni: in coerenza degli indirizzi del PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, **l'importo massimo dell'Assegno** o del Voucher è ridotto dall'Ambito del 40% nei seguenti casi:

- il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000, o a € 35.000 se si tratta di minori;
- il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale).

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni sopra elencate l'Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.

Maggiorazioni: **l'importo massimo dell'assegno** o del voucher è incrementato dall'Ambito del 10% solo per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non fruiscono di altre forme di assistenza. Si tratta delle condizioni misurate con le scale:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

L'assegno o voucher ha una durata massima di 12 mesi continuativi ed è erogato mediante bonifico bancario con cadenza bimestrale a partire dalla data di valutazione da parte dell'U.V.I.; può essere prorogato oltre i 12 mesi, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ambito Territoriale e per una durata in mesi compatibile con tale disponibilità. Al termine del periodo di erogazione deve essere sostituito con le ore di prestazioni di assistenza domiciliare erogate dagli operatori professionali (OSS, nel caso delle cure domiciliari integrate) dei servizi territoriali, per la quota di competenza dell'Ambito Territoriale, per garantire la continuità assistenziale del P.A.I. Qualora l'utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune capofila dell'Ambito Territoriale. L'erogazione dell'assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, il Comune Capofila dispone la sospensione dell'assegno, che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio. In caso di decesso, il Comune capofila dispone l'interruzione dell'assegno o del voucher a partire dal mese successivo al decesso. I familiari o eredi del deceduto non hanno alcun titolo di diritto sull'assegno o voucher.

- 3) Possono accedere agli Assegni di cura o ai Voucher le persone in condizione di disabilità residenti nell'Ambito Territoriale e per le quali le U.V.I. distrettuali abbiano già effettuato una valutazione multidimensionale, e per il quali viene redatto un P.A.I. o Progetto personalizzato.

È essenziale che la U.V.I. individui nel progetto sociosanitario/P.A.I. **un care giver familiare di riferimento che assume almeno la responsabilità della gestione delle prestazioni assistenziali programmate dalla U.V.I.** affinché siano erogate nei modi e nei tempi prescritti.

Esclusioni: Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi residenziali sia sociosanitari che socioassistenziali.

Sono escluse dagli Assegni di cura e dai Voucher le persone con disabilità con ISEE sociosanitario superiore a € 50.000, o € 65.000 se si tratti di minori. Qualora le persone escluse per superamento della soglia ISEE, quindi non beneficiarie di Assegni o Voucher, accedano a servizi di assistenza previsti nel PAI e garantiti dal sistema pubblico di assistenza, partecipano alla spesa secondo i regolamenti di Ambito sulla compartecipazione al costo dei servizi.

Persone con disabilità gravissima

Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s'intendono le persone "beneficiarie dell'indennità di

accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988”, o comunque “definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013”, di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con la scala, tra le seguenti, appropriata in relazione alla patologia: Medical Research Council (MRC) con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) con punteggio alla ≥ 9 , Hoehn e Yahr mod in stadio 5
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in UVI attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell’Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio.

Gravi - Per persone in condizione di Disabilità grave s'intendono coloro che beneficiano dell’indennità di accompagnamento, o comunque “definite gravi ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013”. I beneficiari “gravi” sono individuati

con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI), con le schede di valutazione approvate con DM. 26/9/2016 - All. 1 e 2, e punteggi al di sotto delle soglie ivi fissate, e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle U.V.I.

- 4) È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima.

Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave.

Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, "gravissima" o "grave", qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

Informa i presenti che

- L'Ambito N12, nel rispetto dei criteri indicati nel **Programma Regionale di Assegni di cura**, ha individuato 99 utenti in condizione di disabilità gravissima e 7 utenti in condizioni di gravità, oltre 3 utenti gravissimi deceduti alla data della presente;
- contemplando la sola platea di utenti definita dalle persone con disabilità "gravissima", l'erogazione dell'assegno di cura nella misura massima mensile di euro 1.200,00 comporta un fabbisogno stimato di euro 1.425.600,00;
- per la realizzazione del Programma Assegni di Cura 2023 la Regione Campania ha destinato al Comune capofila risorse vincolate a carico del Fondo non Autosufficienza per euro 812.248,06 e che utilizzando le somme residue FNA annualità pregresse, l'importo disponibile per le finalità di cura FNA ammonta a 887.439,29.
- la programmazione delle risorse del FNA per Assegni e voucher è svincolata dalla tempistica e dalle procedure del Piano Sociale di Zona.
- Il Fondo unico d'Ambito finanzia ulteriori misure in favore della disabilità e delle fasce deboli e non sono state programmati incrementi a carico delle risorse dei comuni dell'ambito ad integrazione della suddetta misura.
- il Programma Regionale di Assegni di Cura e Voucher per disabili gravissimi e disabili gravi in premessa richiamato, nello stabilire che "di norma" l'importo "**mensile massimo**" dell'assegno di cura è pari ad euro 1.200,00 - fatte salve le condizioni che comportano riduzioni o maggiorazioni comunque disciplinate - pare non pregiudicare

la possibilità per l'Ambito di adottare misure inclusive, nel senso di una riduzione della misura massima prevista in funzione dell'allargamento della platea di utenti connotati non solo dal medesimo livello di gravità ma da condizioni economiche per lo più analoghe;

- la riduzione lineare dell'importo massimo del contributo garantisce parità di trattamento a 99 utenti rientranti tutti nel medesimo perimetro della condizione di disabilità "gravissima";
- in ogni caso, anche operando la ripartizione tra tutti i disabili gravissimi, l'importo dell'assegno di cura erogabile in favore di ognuno di essi non è inferiore ad euro 600,00 previsto dal Programma regionale quale importo massimo per gli utenti connotati da disabilità grave.

Tutti i presenti concordano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Giuseppina Flagiello

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- ✓ tenuto conto delle risorse vincolate assegnate dalla Regione Campania all'Ambito N12 per la realizzazione del Programma Assegni di Cura 2023;
- ✓ del numero di utenti richiedenti connotati da disabilità gravissima (99);
- ✓ della condizione socio economica dei richiedenti, come risulta dalla scheda C e dall'ISEE;
- ✓ della circostanza che non è possibile incrementare ulteriormente la compartecipazione dei Comuni alla spesa in argomento;
- ✓ che è stata verificata e laddove praticabile attuata la possibilità di far rientrare i richiedenti in misure alternative all'Assegno di cura.

DELIBERA

- di riparametrare l'importo dell'assegno di cura, previsto dal Programma Regionale nella misura massima di euro 1.200,00 mensili, applicando una riduzione ad ognuno tale da garantire pari trattamento a 99 utenti richiedenti, tutti connotati da disabilità gravissima;
- di approvare l'Allegato elenco anonimo, con segnato accanto l'importo spettante ad ognuno; (indicazione n. prot. ISEE)
- di precisare che l'importo mensile definito sarà erogato con cadenza bimestrale per la durata di dodici mensilità, previa rendicontazione delle spese sostenute nella misura di almeno il 70% dell'importo percepito come obbligo previsto dall'articolo 4 dell'Allegato B della DGR n° 70 del 22/02/2024.
- di informare nuovamente gli utenti che la mancata ottemperanza dell'obbligo della rendicontazione almeno semestrale comporterà la sospensione del beneficio.

Del che è verbale.

L.C.S. da tutti i presenti, in bozza agli atti dell'Ufficio.

Addì, 03.03.2025

Sindaco Comune Bacoli
Josi Gerardo Della Ragione
Cinzia Massa
(delegata)

Comune MdP
Salvatore Scotto di Santolo
Daniela Scotto di Carlo
(delegata)

Sindaco Comune Pozzuoli
Luigi Manzoni